



Post-it

14 aprile 2017

Aggiornamento su Bando Ismea su primo insediamento in agricoltura



**Bando Ismea:
insediamento
giovani in
agricoltura**

Di seguito **alcuni aggiornamenti** relativi al **Bando Ismea per l'insediamento dei giovani in agricoltura**, alla luce delle FAQ pubblicate sul sito dell'ISMEA fino ad oggi.



**Obiettivo
della misura**

Scopo del bando è quello di **favorire il ricambio generazionale** in agricoltura mediante l'inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. Il bando sostiene, quindi, **le operazioni fondiari riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda**, mediante l'erogazione di un contributo in conto interessi.



**Modalità di
partecipazione**

La **domanda di partecipazione** deve essere presentata **in forma telematica** mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) **entro le ore 12 del 12 maggio 2017**.

Le graduatorie delle domande di accesso tengono conto, oltre che delle condizioni di ammissibilità, anche dell'ordine cronologico di presentazione, si raccomanda quindi la tempestività nell'inserimento della domanda.



Disponibilità economica

Il bando prevede una disponibilità economica di **65 milioni di euro per l'anno 2017** (rispetto al 2016, sono previsti **5 milioni in più da destinare ai giovani che si insediano nei comuni interessati dal sisma 2016**) e le misure incentivanti sono applicabili su tutto il territorio nazionale.



Tipologia ed entità agevolazioni

Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un'operazione di leasing, finalizzata all'acquisizione dell'azienda agricola; **l'ammontare massimo dell'aiuto non può superare 70.000 euro** ed è erogato per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all'avvio dell'ammortamento dell'operazione e per il 40% all'esito della corretta attuazione del piano aziendale¹.

Il premio è concesso **in conto interessi**, ad abbattimento delle rate², **da restituire secondo un piano di ammortamento di durata variabile a scelta del beneficiario tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.**

Il tasso di riferimento applicato al piano di ammortamento viene calcolato alla data di determinazione di ammissione alle agevolazioni nella misura pari al tasso base rilevabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, aumentato fino a 220 punti base.

¹ L'attuazione del piano non può avvenire prima della concessione delle agevolazioni e, comunque, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo. Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione dello stesso. Le informazioni per una corretta compilazione del piano aziendale devono essere richieste al numero 06/85568457, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30.

² Le rate di ammortamento sono costanti, posticipate e semestrali con scadenza fissa 30 giugno e 31 dicembre.



Operazioni fondiarie previste dal bando

Le operazioni fondiari del Bando si realizzano attraverso **l'acquisto a cancello aperto** (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola. L'intervento non prevede il finanziamento degli investimenti previsti nel piano aziendale.

Si precisa, inoltre, che:

- **l'operazione fondiaria consente l'acquisto di strutture che siano strumentali all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse tra cui l'agriturismo;**
- possono accedere al bando anche i soggetti che risultano proprietari di terreni agricoli, fermo restando che gli stessi non risultino già insediati;
- **il bando non è destinato all'acquisizione dei beni presenti nella "Banca delle Terre Agricole";**
- **l'insediamento può avvenire solo dopo la presentazione della domanda;**
- si fa presente che il bando prevede l'esclusione alla partecipazione dei soggetti beneficiari di un premio di primo insediamento (compresi gli aiuti previsti dai PSR), ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda.



Requisiti soggettivi: i beneficiari delle agevolazioni

Sono **beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori**, anche organizzati in forma societaria, che **intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda** e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione.

Gli aiuti sono limitati alle piccole e micro imprese, ai sensi dell'Allegato I del regolamento n. 702/2014.

I **beneficiari** alla data di presentazione della domanda, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. età compresa tra i **18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti**;
2. cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
3. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
4. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei:
5. seguenti documenti:
 - titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
 - titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
 - esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
 - attestato di frequenza con profitto a idonei corsi di formazione professionale³.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere indicata nel piano aziendale.

Nel caso di insediamento in impresa individuale: ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:

- a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
- b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, il soggetto

³ Riguardo ai corsi di formazione occorre frequentare percorsi formativi presso enti riconosciuti dalla Regione.

richiedente deve risultarne **socio** e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:

- essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
- essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del c.c.;
- recare la indicazione di "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
- non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
- essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

Sempre con riferimento all'insediamento in società agricola, **entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione**, a pena di decadenza, **il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo, assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società, realizzando le condizioni di insediamento, ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni**⁴. Il soggetto richiedente quindi non potrà, ad esempio, vendere la società prima che siano passati 5 anni dalla concessione delle agevolazioni.

Per una società agricola **possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell'azienda**, fermo restando che l'ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane.

Lo statuto della società deve altresì contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, per tutta la vigenza dell'intervento fondiario, **i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni**⁵.

L'insediamento in un'azienda agricola già attiva è possibile solo in caso di società agricola. In caso di ditta individuale, l'insediamento

⁴ Al fine di poter disporre del fondo oggetto di intervento occorre effettuare il riscatto che può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data di stipula, previo pagamento del residuo prezzo d'acquisto dei terreni.

⁵ E' sufficiente che tale clausola, qualora non fosse contenuta nello Statuto al momento della presentazione della domanda, venga inserita prima della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

dovrà avvenire solo dopo la presentazione della domanda di cui al presente bando mediante l'acquisto di terreni a destinazione agricola.



Cause di esclusione

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, **risultano già insediati**, ossia, i soggetti nei cui confronti ricorrono **tutte** le seguenti condizioni (se manca una o più delle seguenti condizioni il giovane non si considera insediato e quindi può ottenere le agevolazioni del presente bando):

- i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
- ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
- iii. iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
- iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell'azienda agricola.

Sono esclusi, inoltre, dalle agevolazioni i giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti.



Valutazione del fondo

Le domande di ammissione alle agevolazioni che superino positivamente l'istruttoria sono ammesse alla fase di valutazione del fondo mediante sopralluogo presso i terreni oggetto dell'intervento.

Ai fini della determinazione del valore dei fondi agricoli oggetto d'intervento Ismea, il procedimento di stima applicato è quello analitico, basato cioè sulla capitalizzazione del beneficio fondiario ordinariamente ritraibile dai terreni offerti in vendita (Incomeapproach). In casi particolari, ove tale approccio non risulta adeguato all'oggetto di stima o dove condurrebbe a valori fondiari profondamente distanti dal valore di mercato della zona, possono

essere adottate altre metodologie di stima, quali il market approach (procedura di comparazione sistematica per la stima degli immobili) per o il cost approach (metodo di stima delle risorse monetarie che si dovrebbero impiegare per riprodurre o sostituire un bene.



Modalità e limiti dell'intervento fondiario

L'intervento fondiario nell'ambito del quale può essere concessa l'agevolazione può essere realizzato attraverso due modalità:

- 1. l'acquisto a cancello aperto** (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, **con patto di riservato dominio**. In tal caso, l'importo di ciascun **intervento non può essere inferiore a 250.000 euro e non può essere superiore a 2.000.000 di euro**. Nel caso in cui i terreni oggetto dell'intervento abbiano un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro, l'intervento si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale l'ISMEA acquisisce ipoteca sul fondo oggetto dell'intervento fino ad un valore almeno pari a 2.400.000 euro. La differenza tra il valore di stima del terreno e il mutuo fornito dall'ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri o indebitamento. In questi casi, la valutazione della sostenibilità del piano aziendale dal punto di vista economico e finanziario deve necessariamente tener conto dell'ammontare e delle modalità di approvvigionamento delle coperture aggiuntive.
- 2. La concessione di un mutuo ipotecario**, la soglia minima di intervento si riduce a 100.000 euro⁶ nel caso in cui l'intervento si inserisca in un contesto di arrotondamento fondiario dimostrato con terreni da condurre con contratti d'affitto registrati di durata almeno di 15 anni con relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzarsi prima della stipula dell'atto di concessione delle agevolazioni.

⁶ Per importi inferiori a 100.000 € la domanda viene esclusa.



**Tempestività
nel presentare
la domanda e
richieste di
eventuali
chiarimenti**

L'iniziativa rappresenta **un rilevante strumento per favorire il ricambio generazionale**, permettendo ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni di acquistare un'azienda agricola con mutui a tasso agevolato.

Si ricorda la necessità di presentare tempestivamente la domanda sul portale, poiché sarà considerato anche l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Infine, si comunica che eventuali chiarimenti sul bando potranno essere richiesti **esclusivamente per iscritto ed entro il 26 aprile 2017**, al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoprimoinsediamento@isma.it le risposte saranno pubblicate nella pagina del sito istituzionale dedicata al presente Bando, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. In allegato le FAQ, aggiornate alla data odierna, finora disponibili.

Per ulteriori approfondimenti si veda anche la circolare pubblicata in area riservata il 12 aprile.